

TI_GERICHTE 15.1996.138 vom 2. Juni 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-06-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1996.138

FR: TI_GERICHTE 15.1996.138 du 2 juin 1998

IT: TI_GERICHTE 15.1996.138 del 2 giugno 1998

Erwägungen

E. 2

Nel caso di specie la ricorrente, pur impugnando formalmente lo stato di ripartizione, si aggrava contro la richiesta di restituzione dell'importo di fr. 181'836.20 relativo a pigioni incassate indebitamente dalla _____ dal 1° agosto 1991 al 28 febbraio 1994. Orbene l'ordine rivolto dall'UEF di Locarno alla _____ di restituire quanto indebitamente percepito per il tramite della _____, costituisce una semplice dichiarazione di volontà. Di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile nella misura in cui esso è rivolto contro un " non provvedimento". Essendo fallito ogni tentativo di soluzione bonale della vertenza, l'Ufficio dovrà quindi promuovere l'azione di merito volta a ottenere il versamento dell'importo di fr. 181'836.20 che la _____ ha versato a _____ invece che all'UEF di Riviera come era suo preciso dovere in connessione con il patto 7 del contratto di amministrazione 30 luglio 1991 (cfr. narrativa fattuale sub B).

E. 3

Lo stato di ripartizione, quale appare nella formulazione qualificata siccome " stato di riparto definitivo " depositato il 2 luglio 1996, è in sostanza di tipo condizionato e non consente di acquisire quelle certezze che devono connotare tale atto. Dal cons. 2 risulta che l'importo di fr. 181'836.20 non è, a questo stadio di procedura nelle disponibilità della massa fallimentare, avuto altresì riguardo al fatto che l'UEF di Locarno realizza nello " stato di riparto definitivo " una inammissibile commistione di elementi che rientrano nelle pregresse esecuzioni in via di realizzazione del pegno (pendenti presso l'UEF di Riviera) con altri di pertinenza del fallimento corrente davanti all'UEF di Locarno. S'impone quindi l'annullamento dello " stato di riparto definitivo " depositato il 2 luglio 1996 e l'allestimento di uno stato di ripartizione provvisorio nel quale l'UEF di Locarno scorporerà i dati commisti. Con la dichiarazione di fallimento sono devoluti alla massa tutti i beni pignorati, non ancora realizzati e tutti gli oggetti sequestrati (art. 199 cpv. 1 LEF). Il ricavo degli oggetti realizzati nell'ambito di un'esecuzione in via di pignoramento, come pure di realizzazione del pegno sarà ripartito tra i creditori procedenti e solo una eventuale eccedenza spetta alla massa (art. 199 cpv. 2 LEF applicabile per analogia anche nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno; DTF 107 III 117). Il criterio determinante per stabilire se un bene appartenga alla massa o meno, è l'avvenuta realizzazione (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 40 n.20, p. 318). Nel caso di specie il provento dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno promossa nei confronti _____, rispettivamente dalla _____ e dalla _____ è costituito dalle pigioni maturate ogni mese sino alla data del fallimento (cfr. Amonn/Gasser, op. Cit., § 40 n. 21, p. 318). Di conseguenza tale importo non è di pertinenza della massa fallimentare, in quanto realizzato prima della dichiarazione di fallimento della _____. Il recupero dell'importo di fr. 181'836.20 andrà quindi

effettuato dall'UEF di Riviera sotto la cui giurisdizione sono state eseguite le procedure esecutive in via di realizzazione del pegno promosse dalla _____ e dalla _____. Ne consegue che l'UEF di Riviera dovrà procedere nei suoi incombeni chiudendo le esecuzioni, peraltro cessate di diritto ex art. 206 cpv. 1 LEF, con l'allestimento dei computi nel senso dell'art. 157 LEF, versando poi indilatamente all'UEF di Locarno l'eventuale eccedenza.

E. 4

Lo stato di ripartizione allestito dall'UEF di Locarno va quindi annullato. L'Ufficio allestirà un nuovo stato di ripartizione provvisorio scorporando i dati commisti, nel senso che dalla ripartizione saranno esclusi gli importi incassati dalla _____ prima della data del fallimento della _____ perché riferiti alle pregresse esecuzioni in via di realizzazione del pegno pendenti davanti all'UEF di Riviera e sui quali l'Ufficio fallimenti di Locarno ha operato la compensazione controversa, come si evince sub "osservazione n.1" del provvedimento impugnato. Oggetto dello stato di riparto provvisorio sono agli attivi gli importi incassati a partire dalla dichiarazione di fallimento. Si dovrà tener conto al passivo delle spese maturate a partire dalla dichiarazione di fallimento, ritenuto che l'importo di fr. 62'517.05 comprende per certo anche spese precedenti la declaratoria di decozione. Vanno quindi depennati tutti gli importi figuranti alle posizioni "liquidazione n. 1", "liquidazione n. 2" e "liquidazione n. 3". Vanno inoltre stralciate le osservazioni n. 1 e n.2, con i relativi conteggi, erroneamente inserite nello stato di riparto, concernendo le stesse questioni che dovranno essere demandate all'azione di merito. 5. Abbondanzialmente va inoltre rilevato che il gravame è irricevibile anche per quanto attiene la richiesta relativa all'assegnazione nello stato di riparto impugnato degli importi dovuti alla _____ quale unica creditrice precedente nel periodo dal 1° agosto 1991 al 31 maggio 1994. Infatti la determinazione dell'estensione del diritto di pegno ai crediti per pigioni e affitti sancito dall'art. 806 CC è questione di merito sottratta al potere di cognizione di questa Camera.

E. 6

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 7

Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La
segretaria